



# PROVINCIA DI BENEVENTO

**Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri Consiglio Provinciale di Benevento n. 18 del 30 GIU. 2014**

**OGGETTO: Fondazione Centro Studi Provincia di Benevento –  
Approvazione schema di Statuto**

L'anno duemilaquattordici, il giorno TRENTA del mese di GIUGNO ore 17.30 presso la Rocca dei Rettori è presente il Commissario Straordinario prof. Ing. Aniello Cimitile per deliberare sull'argomento in oggetto indicato.

Partecipa il Segretario Generale

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso che:

- con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 5.7.2010 si approvava la proposta di costituzione di una Fondazione delegando il Presidente della Provincia a predisporre la stesura dello Statuto della stessa;
- che con Delibera di Giunta Provinciale n.85 del 9.4.2013 si disponeva che la costituenda fondazione venisse denominata "Fondazione Centro Studi Benevento";
- che all'esito di un'approfondita allocuzione con l'Università degli Studi del Sannio vertente perlopiù sulla verifica del presupposto "ab origine" di adesione alla fondazione stessa si è ritenuto che la fondazione debba essere inizialmente istituita solo dall'Ente Provincia, salvo la possibilità di anettere alla medesima altri Enti e/o soggetti giuridici di altra natura;

**Vista** la Determina Dirigenziale n.443 del 8.9.2010, con la quale si impegnava la somma di euro 80.000 per il conferimento di capitale per la costituzione della Fondazione;

**Vista** la Determina Dirigenziale n.79 del 10.4.2013 con la quale si assegnava alla Fondazione Centro Studi Provincia di Benevento la succitata dotazione economica di cui al residuo passivo Anno 2010 n.3827-Capitolo 2.01.01.09.11060;

**Vista** la delibera di Giunta Provinciale n.178 del 30/12/2013 con la quale si assegnava l'ulteriore somma di euro 20.000 per le attività di start up della predetta fondazione;

**Considerato** che la Fondazione di che trattasi ha lo scopo di perseguire attraverso lo svolgimento delle attività istituzionali che le sono proprie, la promozione dello sviluppo economico del territorio valorizzandone, per altro, il patrimonio culturale nonché l'innovazione tecnologica sempre con specifico riferimento al territorio sannita;

**Ritenuto** che la Fondazione, in particolare, compendierà gli esiti della propria attività nell'organizzazione di due eventi biennali, i quali in coerenza con gli enunciati obiettivi istituzionali dell'Ente verranno presumibilmente denominati "Biennale dell'Innovazione" e "Biennale dei Longobardi";

**Ritenuto** procedere all'approvazione dello schema di statuto allegato, in esecuzione della delibera di Giunta Provinciale n. 85/2013, incaricando contestualmente, gli uffici competenti di tutti gli atti consequenziali fino alla definizione della procedura amministrativa con la firma dell'atto costitutivo e la attivazione della Fondazione stessa;

Visti gli artt. 14 e ss. del Codice Civile e delle leggi collegate.

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li 28/6/2014

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Raffaele Bianco)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li 30/6/2014

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE ECONOMICA**  
(Dott. Raffaele Bianco)

**DELIBERA**

***La premessa è parte integrante del presente dispositivo***

- **Di APPROVARE** lo schema di Statuto allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione.
- **Di INCARICARE** gli uffici competenti a tutti gli atti consequenziali fino alla definizione della procedura amministrativa con la firma dell'atto costitutivo e la attivazione della Fondazione stessa;
- **DI RENDERE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

#### **Art.1**

##### **Costituzione e denominazione**

E' costituita, su iniziativa della Provincia di Benevento, la fondazione "Centro Studi-Provincia di Benevento", avente personalità giuridica di natura privata, per brevità nel prosieguo denominata anche "Fondazione".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dagli artt.14 e ss. cod.civ. e dalle leggi collegate.

#### **Art.2**

##### **Sede della Fondazione**

La Fondazione ha sede legale in Benevento, alla contrada Piano Cappelle (complesso MUSA), nell'immobile già adibito ad ospitare le attività del Centro Studi-Provinciab di Benevento, di proprietà dell'Ente giuridico fondatore.

L'organo amministrativo, su proposta degli enti partecipanti, può provvedere all'istituzione ed alla soppressione, nei modi di legge, di agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero.

#### **Art.3**

##### **Durata**

La Fondazione ha durata ventennale, con possibilità di proroga della durata medesima, a decorrere dalla data di costituzione, compatibilmente con il perdurare della possibilità di organizzare le attività e di perseguire gli scopi definiti nel presente statuto, salvo quanto previsto dal successivo art.35.

#### **Art.4**

##### **Principi ispiratori**

L'attività della Fondazione è orientata da due fondamentali principi ispiratori, nel sostegno, nella divulgazione e nell'affermazione dei quali essa trova la propria ragion d'essere. Si tratta, in particolare:

- del principio della necessità che, in una società sempre più protesa verso la globalizzazione, l'accesso, la divulgazione e l'impiego dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica veicolino la crescita, il benessere, l'istruzione e l'educazione dei cittadini e, più in generale, lo sviluppo economico e sociale locale;
- del principio che il frutto degli studi, accademici e non, nel settore dell'industria creativa e della produzione artistica costituisce patrimonio della civiltà umana e che la promozione e la valorizzazione degli stessi assurgono a volano di sviluppo, soprattutto delle comunità che, come quella sannita, in considerazione della propria storia, dispongono di un enorme patrimonio morale, di tradizioni e di cultura da salvaguardare.

#### **Art.5**

##### **Scopi istituzionali**

La Fondazione, in ossequio ai principi ispiratori di cui al precedente art.4, diviene soggetto giuridico propulsore dello sviluppo e della conoscenza, in ambito nazionale ed internazionale, nel settore degli studi finalizzati allo sviluppo dell'industria creativa, della produzione artistica e della ricerca scientifica e tecnologica. Essa intende sviluppare e coordinare piani ed interventi che siano diretti a creare indotto ed a garantire un crescente livello di benessere per gli utenti ai quali si rivolge, senza peraltro sostituirsi alle persone giuridiche che coadiuva nello svolgimento delle funzioni ad esse affidate dalla legge.

La Fondazione è preordinata, nel rispetto della mission che ne orienta l'attività e che ne plasma la struttura, al soddisfacimento dell'interesse generale della collettività. Essa:

- non persegue fini di lucro;
- opera nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza della gestione;
- non può distribuire utili ed altre attività patrimoniali. Eventuali proventi, rendite o incrementi della consistenza patrimoniale derivanti dallo svolgimento delle attività innanzi descritte possono essere utilizzati esclusivamente per perseguire gli scopi della Fondazione.

Nell'impegno prioritario di stimolare e di valorizzare, mediante le proprie iniziative, il potenziale economico, culturale, creativo e sociale del territorio, la Fondazione ricerca, in particolare, i seguenti obiettivi:

- diffondere la cultura dell'innovazione, creando un ambiente favorevole alla circolazione di competenze, di idee e di conoscenze;

- raccogliere, organizzare ed elaborare dati, informazioni ed ogni altro elemento utile allo studio, alla progettazione, allo sviluppo ed all'implementazione di progetti finalizzati all'acquisizione di tecnologie e di modelli organizzativi diretti al miglioramento di prodotti, servizi e processi produttivi, nell'ottica di creare valore aggiunto per il territorio;

- promuovere studi, indagini, ricerche e proiezioni scientifiche e di mercato connessi alle problematiche di maggior interesse per il territorio;

- porre il proprio know-how a disposizione, sulla base di specifici rapporti convenzionali, di enti territoriali, di pubbliche amministrazioni, di operatori pubblici e privati che ne facciano richiesta, al fine di creare una rete virtuosa tra le realtà locali insistenti sul territorio italiano e dell'Unione Europea.

La Fondazione può assumere ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare le forme di partecipazione alle proprie attività di enti, di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

#### **Art.6**

##### **Eventi biennali**

La Fondazione, per il conseguimento degli obiettivi programmatici esplicitati nel precedente art.5, provvede, in particolare, alla progettazione ed all'allestimento, nel capoluogo sannita, di due eventi biennali, rispettivamente denominati "Biennale dell'Innovazione" e "Biennale dei Longobardi", da tenersi, il primo, negli anni pari, il secondo, negli anni dispari.

Ciascuna delle menzionate iniziative è articolata in convegni, esposizioni, mostre, dimostrazioni, manifestazioni culturali ed artistiche, secondo principi, criteri e modalità da definirsi ad opera degli organismi di cui al successivo art.29.

#### **Art.7**

##### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

La Fondazione può porre in essere ogni attività ed ogni operazione consentita dalla legge, anche di tipo commerciale, purché non prevalente, che sia inerente, connessa o strumentale al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione ha, tra l'altro, facoltà di:

- a) amministrare e gestire i beni dei quali risulti proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o che comunque possieda, gestendo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta od indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

- b) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione ed alla diffusione delle iniziative intraprese, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;

- c) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali, da destinare agli scopi della Fondazione;

- d) stipulare contratti, accordi, convenzioni, intese con soggetti pubblici e privati, anche al fine di una migliore valorizzazione, soprattutto economica, del proprio patrimonio;

- e) promuovere e partecipare ad iniziative congiunte con altri istituti, nazionali o stranieri, con organizzazioni ed organismi internazionali e, in genere, con operatori economici e sociali, pubblici o privati;

- f) promuovere la costituzione o la partecipazione a consorzi, associazioni, fondazioni od ATI che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico, nazionali ed internazionali, ivi comprese società di capitali strumentali a dette strutture;

- g) organizzare convegni, seminari, mostre, conferenze, dibattiti, lezioni ed in genere eventi e manifestazioni pubbliche su temi di interesse della Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità;

- h) assegnare premi e borse di studio o partecipazioni a corsi inerenti i propri scopi istituzionali, soprattutto al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;

- i) supportare l'organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché iniziative di formazione a distanza;

l) stipulare convenzioni, protocolli d'intesa ed accordi quadro di collaborazione e/o di cooperazione con istituzioni pubbliche e private, istituzioni universitarie e di ricerca, culturali, italiane ed estere, nonché con enti ed istituzioni operanti nei settori attinenti all'attività della Fondazione;

m) predisporre e curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici, opere televisive, cinematografiche e musicali attinenti alle proprie competenze, provvedendo alla diffusione degli stessi, anche mediante strumenti di trasmissione a distanza, e tutelandone il relativo diritto d'autore.

#### **Art.8**

##### **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti ed utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, conferiti dai Fondatori ed espressamente destinati a fondo di dotazione iniziale. Tale patrimonio può essere incrementato mediante:

- a) eredità, donazioni, obblazioni, legati e contributi di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di sostenere il loro conseguimento;
- b) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) contributi od elargizioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti od Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a patrimonio;
- d) contributi od elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a patrimonio;
- e) eventuali avanzi di gestione che, con deliberazione del Consiglio di Gestione, possano essere utilizzati ad incremento del patrimonio;
- f) tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio;
- g) conferimenti e contribuzioni corrisposti dai Fondatori e dai Partecipanti, nella misura che il Consiglio di Gestione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

I contributi ed i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Fondatori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione.

Gli eventuali utili od avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione degli scopi e delle attività di cui ai precedenti artt.5 e 6.

La Fondazione può accettare donazioni od eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Gestione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, nelle eredità o nei legati accettati o comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati entro cinque anni dalla loro acquisizione alle attività che la Fondazione direttamente od indirettamente esercita.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del nome, dell'immagine e di ogni altro segno distintivo o di riconoscimento da essa adoperato, sia per quanto attiene i propri sia per quanto attiene quelli inerenti le manifestazioni, le iniziative, gli eventi dalla Fondazione organizzati o gestiti. La Fondazione ha altresì diritto esclusivo, per il periodo previsto, di utilizzare le sedi e le strutture che ad essa vengano eventualmente concesse od affidate. E', in ogni caso, facoltà della Fondazione consentire o concedere l'uso delle stesse ad altri, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Gestione nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa, con il preventivo e necessario consenso dei Fondatori.

#### **Art.9**

##### **Impegni della Provincia di Benevento**

La Provincia di Benevento mette a disposizione della Fondazione:

- a) la sede legale, come precisato nel precedente art.2;

b) il capitale sociale, ammontante ad euro 100.000, come si evince dalle determinazioni dirigenziali n.443 del 31 dicembre 2010, n.79 del 10 aprile 2013 e n.378 del 31 dicembre 2013.

La Provincia di Benevento, inoltre, assume, a proprio carico, tutti i costi e gli oneri economici direttamente connessi alla gestione dell'immobile in cui è ubicata la sede legale della Fondazione.

#### **Art.10**

##### **Fondo di Gestione**

Per l'assolvimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione costituito:

- a) dalle somme eventualmente versate dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione, come previste nel precedente art.7;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate a patrimonio;
- d) da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
- e) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai Partecipanti a qualsiasi titolo;
- f) dai proventi e dalle rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle sue finalità. In tale ottica, l'organo di amministrazione provvede all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che pervengano direttamente alla Fondazione, così come cura il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto od indiretto delle corrispondenti attività economiche.

#### **Art.11**

##### **Divieto di distribuzione degli utili**

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza della gestione.

In considerazione di ciò, nonché delle finalità e della natura giuridica della Fondazione medesima, non può farsi luogo alla distribuzione di utili od avanzi di gestione, oltre che di fondi, riserve o capitale, neanche in modo indiretto, ai membri della Fondazione, durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri organismi che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### **Art.12**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre.

La Fondazione programma la propria attività e le proprie iniziative su base triennale. Il Programma Triennale delle iniziative e delle attività è deliberato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili accertate. Esso può essere oggetto di integrazioni o di esclusioni in forza di successive deliberazioni dello stesso Consiglio di Gestione, assunte avendo riguardo alle disponibilità finanziarie e ad ogni diverso elemento che induca a ritenere giustificata ed opportuna la variazione. Ogni deliberazione volta all'attuazione delle attività e delle iniziative oggetto di programmazione deve recare indicazione della relativa copertura finanziaria; non possono essere autorizzate spese od assunte obbligazioni di alcun genere in assenza della relativa copertura finanziaria.

Al Programma Triennale delle iniziative e delle attività è associato un Bilancio triennale di previsione composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Informativa, essenzialmente finalizzato a documentare la sostenibilità economica e finanziaria del Programma medesimo.

Il Bilancio di esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Informativa; deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.

Il Bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli artt.2423 e ss. cod.civ., ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità della Fondazione, della sua natura giuridica e dei principi contabili per le aziende non lucrative emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nel Bilancio devono essere indicate eventuali eccezioni ai principi richiamati negli artt.2423 e ss. cod.civ..

Il Bilancio triennale, il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo devono essere corredati di un'apposita relazione definita sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio di Gestione. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Gestione deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.

Il Bilancio preventivo di esercizio ed il Bilancio consuntivo devono essere approvati dal Consiglio di Gestione, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. Il Programma triennale ed il Bilancio triennale devono essere approvati dal Consiglio di Gestione almeno due mesi prima dell'inizio del triennio.

Ai sensi dell'art.10, comma 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania del 22 settembre 2003, n. 619, entro quindici giorni dall'approvazione, la Fondazione è tenuta ad inviare, al Settore Enti Locali della Regione, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e di una relazione sull'attività svolta, nonché a trasmettere annualmente copia dello stato patrimoniale, oltreché ogni notizia od atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

#### **Art.13**

##### **Responsabilità patrimoniale**

La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli del Bilancio.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del Bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in Bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Gestione all'uopo provvisti di tale facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, in primo luogo, per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento od il miglioramento della sua attività.

Resta, in ogni caso, esclusa ogni responsabilità in capo alla Provincia di Benevento ed agli altri enti eventualmente rappresentati nel Consiglio di Gestione in ipotesi di impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate, indicate in Bilancio ed autorizzate senza il previo reperimento di ulteriori finanziamenti, di perdite, di disavanzi gestionali e di qualunque altra situazione finanziaria di grave crisi.

#### **Art.14**

##### **Membri della Fondazione**

Sono membri della Fondazione:

- a) i Fondatori;
- b) i Partecipanti Istituzionali;
- c) i Partecipanti Sostenitori.

#### **Art.15**

##### **Fondatori**

La Provincia di Benevento è Fondatore in sede di costituzione della Fondazione ed apporta il fondo di dotazione iniziale.

Possono successivamente divenire Fondatori, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Gestione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, che contribuiscano al Patrimonio, nelle forme e nella misura minima di seguito determinata, aggiornata dopo i primi tre anni di attività della Fondazione.

L'eventuale diniego della attribuzione della qualità di Fondatore deve essere sempre motivato.

E' condizione indispensabile per assumere la qualità di Fondatore la condivisione delle finalità della Fondazione e l'assunzione dell'impegno al versamento in favore della Fondazione medesima di un apporto inizialmente determinato in misura non inferiore ad euro cinquemila; la misura minima dell'apporto dei Fondatori può essere aumentata con deliberazione del Consiglio di Gestione.

I Fondatori si obbligano a fornire alla Fondazione, in relazione a piani ed a programmi ben definiti, le conoscenze, le competenze professionali, le attività e le risorse strumentali al conseguimento degli scopi istituzionali.

I Fondatori hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione in ogni sua manifestazione. In particolare, possono accedere ai locali ed alle strutture della stessa, consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione nel rispetto e con l'osservanza delle modalità previste nei Regolamenti interni. Ai Fondatori sono, inoltre, riconosciuti tutti i diritti spettanti ai Partecipanti.

#### **Art.16**

##### **Partecipanti Istituzionali**

Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali alla Fondazione, previo gradimento della stessa, enti, amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in attività od in beni materiali od immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione.

#### **Art.17**

##### **Partecipanti Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, singole od associate, pubbliche o private e gli enti, anche non dotati di personalità giuridica che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Gestione, ovvero partecipando con un'attività anche professionale, di particolare rilievo ed utilità ai fini del conseguimento degli scopi della Fondazione, o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali di particolare importanza, il tutto secondo quanto stabilito da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato e l'attività è prestata ovvero, nel caso di attribuzione di beni materiali od immateriali, sulla base della vita utile del bene, attestata dalla perizia di un esperto di chiara fama.

I Partecipanti Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Gestione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

I Partecipanti Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme.

#### **Art.18**

##### **Prerogative dei Partecipanti Sostenitori**

La Fondazione, per raggiungere e garantire un corretto ed equilibrato sviluppo, intende ottenere la più ampia base partecipativa possibile. A tale scopo, è stabilito che la qualifica di Partecipante Sostenitore, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, consente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Gestione, di partecipare alla vita della Fondazione; il Regolamento determina, altresì, le modalità per garantire particolari condizioni di favore per la partecipazione alle iniziative della Fondazione, quali per esempio l'accesso agevolato ai locali, alle strutture ed agli eventi, la possibilità di consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, di ottenere informazioni sulle attività programmate e sconti sull'acquisto di libri, riviste ed articoli promozionali, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione.

#### **Art.19**

##### **Adesione alla Fondazione**



Compete al Consiglio di Gestione della Fondazione l'accettazione ovvero l'eventuale diniego motivato sulle domande di adesione dei nuovi Fondatori e dei Partecipanti, previo parere della Provincia di Benevento.

In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande nelle quali non vengano dichiarati espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere, con i mezzi previsti per ciascuna categoria, al patrimonio, al funzionamento ed al finanziamento della sua attività.

Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.

Perdono la qualità di Fondatori o di Partecipanti coloro che non ottemperano puntualmente agli impegni assunti. La perdita della qualità di Fondatore o di Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

#### **Art.20**

##### **Cessazione del rapporto con la Fondazione**

Chiunque partecipi alla Fondazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Gestione, adottata a maggioranza assoluta, in presenza di un grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra i quali rilevano, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- l'inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

- il comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui il Partecipante escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento al luogo di ubicazione della sede legale della Fondazione.

Restano fermi gli impegni pluriennali di carattere finanziario assunti dai Partecipanti esclusi, anche per gli anni successivi all'esclusione, in quanto essenziali per il prosieguo dell'attività della Fondazione in un contesto coerente di continuità.

I Partecipanti Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni precedentemente assunte.

#### **Art.21**

##### **Organi della Fondazione**

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario Amministrativo;
- c) il Consiglio di Gestione;
- d) il Revisore Unico dei Conti;
- e) il Comitato Scientifico e Culturale;
- f) il Consiglio dei Fondatori;
- g) l'Assemblea di partecipazione.

#### **Art.22**

##### **Presidente**

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Provincia. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere davanti a qualsiasi Autorità amministrativa e giurisdizionale, incaricando uno o più difensori.

Il Presidente assicura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessaria.

Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Gestione, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva alla loro adozione.

In accordo con il Consiglio dei Fondatori, il Presidente sottopone al Consiglio di Gestione le proposte di linee generali di programma che rientrano negli scopi della Fondazione.

Presiede il Comitato scientifico e Culturale.

La durata della carica del Presidente è definita nell'atto di nomina e, in ogni caso, non può essere superiore a quattro anni.

Il Presidente può delegare lo svolgimento di singoli compiti ad un Vicepresidente, da lui scelto tra i membri del Comitato Scientifico e Culturale il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente medesimo, ne svolge le funzioni ed i compiti.

La durata della carica del Vicepresidente coincide con la durata della carica del Presidente che lo ha nominato.

Attese le finalità e la natura giuridica della Fondazione, le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono assolutamente gratuite e non danno diritto alla percezione di alcun compenso per l'attività svolta, né al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

#### **Art.23**

##### **Segretario Amministrativo**

Il Segretario Amministrativo è nominato dal Presidente della Fondazione, d'intesa con il Presidente della Provincia, tra i dipendenti pubblici con pluriennale esperienza organizzativa ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile.

Il Segretario Amministrativo svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione;
- dà esecuzione, nell'ambito delle sue funzioni, alle deliberazioni del Consiglio di Gestione, nonché agli atti del Presidente;
- è responsabile organizzativo ed amministrativo degli eventi biennali di cui al precedente art.6.

Egli, inoltre, partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione con le funzioni di segretario verbalizzante.

#### **Art.24**

##### **Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, e, in particolare:

- dal Presidente della Provincia o da un suo delegato con comprovate esperienze e competenze nell'amministrazione di istituzioni e di fondazioni culturali e/o scientifiche;
- dal Presidente della Fondazione;
- da tre sindaci o loro delegati in rappresentanza dei settantotto Comuni della Provincia di Benevento, designati dall'Ente provinciale.

I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Assumono la carica di Presidente del Consiglio di Gestione il Presidente della Provincia od un suo delegato.

L'eventuale adesione alla Fondazione di nuovi Partecipanti comporta l'ampliamento del Consiglio di Gestione, il quale passa da cinque a sette membri, due dei quali in rappresentanza dei nuovi Partecipanti.

Tutti i membri del Consiglio di Gestione restano in carica per la durata stabilita all'atto della nomina, che non può superare i quattro anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato, salvo revoca motivata da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato medesimo. Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Gestione medesimo, può essere dichiarato decaduto dalla carica, previa contestazione dell'addebito e con possibilità di discoltarsi dinanzi allo stesso Consiglio.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, gli Enti competenti devono provvedere alla designazione di altro Consigliere, che resta in carica sino allo spirare del termine degli altri.

Non possono ricoprire la carica di componenti del Consiglio di Gestione:

- coloro che abbiano liti pendenti o rapporti commerciali con l'azienda speciale, con l'Ente locale o con gli altri organismi partecipati dalla Provincia di Benevento, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, i dipendenti con potere di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o, comunque, connesse ai servizi dell'azienda speciali od i loro ascendenti, discendenti, coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado;
- coloro si trovino in una delle ipotesi contemplate dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori;
- coloro che versino in alcuna delle ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza previste dalla vigente normativa di settore.

I componenti del Consiglio di Gestione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- c) passaggio in giudicato di sentenza di condanna per reati previsti dall'art.38, comma 1, lettera c) del d.lgs. 163/2006;
- d) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art.38, comma 1, lettera b) del d.lgs. 163/2006;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza in ordine a notizie riguardanti l'attività di gestione od il funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

Sono, invece, cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Gestione non appena esso abbia notizia della ricorrenza delle condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decisione sulla decadenza è assunta dal Consiglio di Gestione, con l'astensione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze determinanti la decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Gestione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque.

Il Consiglio di Gestione ha tutti i poteri, senza alcuna limitazione, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, provvede a:

- apportare, sulla scorta di quanto preventivamente deliberato Consiglio dell'Ente provinciale, le modifiche statutarie necessarie ad un ottimale funzionamento della Fondazione, nonché a rendere il disciplinare della medesima in linea con ogni sopravvenienza normativa;
- delineare il Programma triennale delle iniziative e delle attività;
- deliberare il bilancio consuntivo di esercizio, il bilancio preventivo annuale, il bilancio triennale, la relazione accompagnatoria e finanziaria ed il Programma triennale delle iniziative e delle attività;
- pronunciarsi in ordine all'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli artt.15, 16 e 17 possano divenire Fondatori, Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Sostenitori;
- approvare le delibere con le quali vengono nominati nuovi Fondatori;
- stabilire la misura degli apporti dei nuovi Fondatori;
- approvare il regolamento finalizzato a definire le modalità di contribuzione dei Partecipanti Sostenitori;
- individuare le aree di attività della Fondazione, in accordo con il Consiglio dei Fondatori e con il Presidente della Fondazione;
- deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, Fondazioni od Associazioni;

- definire le modalità di concessione a terzi dell'uso delle sedi e delle strutture della Fondazione;
- nominare il Revisore Unico dei Conti, quantificando correlativamente l'eventuale compenso ad esso spettante in ragione dell'incarico svolto;
- approvare tutti gli atti adottati dagli organismi di cui all'art.29 in relazione agli eventi biennali di cui al precedente art.6;
- provvedere alla nomina ed alla cessazione del personale della Fondazione, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare sugli argomenti e sulle materie che gli vengono sottoposti dal Consiglio dei Fondatori;
- deliberare eventuali accordi tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali ed internazionali;
- stabilire, su proposta congiunta del proprio Presidente e del Presidente della Fondazione, in relazione a specifiche attività e sulla base di un'apposita previsione di bilancio, il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute da parte degli organi istituzionali della Fondazione, salvi eventuali divieti di legge;
- deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
- nominare, in caso di scioglimento della Fondazione, uno o più liquidatori;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Il Consiglio di Gestione é convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno sei giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, telefax od e-mail inviati con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza di più della metà dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione é valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza semplice dei voti dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ai lavori del Consiglio di Gestione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Amministrativo.

Il Presidente della Fondazione provvede, entro i novanta giorni precedenti la scadenza del mandato del Consiglio di Gestione ovvero nei casi di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri per cause diverse dalla scadenza del mandato del Consiglio, a darne comunicazione agli Enti cui compete la nomina dei membri che devono comporre il nuovo Consiglio di Gestione. Il Presidente della Provincia di Benevento, sentiti gli altri eventuali Fondatori, fa pervenire alla Fondazione la lista dei Consiglieri nominati o dei singoli membri del Consiglio da sostituire entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Qualora il candidato che sia stato nominato dichiarerà di non accettare la nomina, alla nomina medesima provvede in via esclusiva il Presidente della Provincia di Benevento.

I componenti del Consiglio di Gestione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente od indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione ed al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti, le cariche di membro del Consiglio dei Fondatori e membro del Consiglio di Gestione risultano tra loro incompatibili.

Tutti i componenti del Consiglio di Gestione hanno uguali diritti e doveri ed esercitano i poteri che ad essi competono in piena autonomia. Sono fatte salve le specifiche prerogative del Presidente e del Vicepresidente previste dallo Statuto. Attese le finalità e la natura giuridica della Fondazione, la carica di Consigliere di Gestione è assolutamente gratuita e non dà diritto alla percezione di alcun compenso per l'attività svolta, né al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

## **Art.25**

### **Revisore Unico dei Conti**

Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato ad un Revisore Unico, nominato dal Consiglio di Gestione, il quale provvede, contestualmente, a designare anche un revisore supplente. Il primo revisore ed il primo revisore supplente sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Revisore Unico dei Conti è organo di controllo tecnico-contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di Bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche con cadenza almeno trimestrale.

Colui che svolge l'incarico di Revisore deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o decadenza, il revisore cessato viene sostituito dal supplente. Esso dura in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.

Il Revisore Unico dei Conti riferisce al Consiglio di Gestione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. Il Revisore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza poter esercitare il diritto di voto; può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie su questioni generali o specifiche.

L'eventuale compenso per l'incarico svolto è determinato, con propria deliberazione, dal Consiglio di Gestione.

## **Art.26**

### **Comitato Scientifico e Culturale**

Il Comitato Scientifico e Culturale è composto da almeno cinque membri e, in particolare:

- dal Presidente della Fondazione, che lo presiede;
- da due rappresentanti nominati dal Presidente della Fondazione fra professori universitari di chiara fama nei settori scientifici, tecnologici, di scienze e di ingegneria, di interesse della Fondazione.
- da due rappresentanti nominati dal Presidente della Provincia, acquisito il parere del Presidente della Fondazione, fra personalità di alto profilo e di notevole competenza nei campi oggetto dell'attività della Fondazione ed, in particolare, nei settori dell'arte, dell'industria creativa e delle conoscenze umanistiche.

Il Comitato Scientifico e Culturale viene convocato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno due volte l'anno.

Il Comitato Scientifico e Culturale così nominato dura in carica tre anni; ha funzioni propositive e consultive, a richiesta del Consiglio di Gestione, ed esprime pareri obbligatori non vincolanti su tutti i programmi di attività ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni, che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato.

Il Comitato può affidare incarichi ad uno o più componenti, i quali riferiscono periodicamente sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti.

Alle riunioni del Comitato Scientifico e Culturale possono partecipare i membri del Consiglio di Gestione ed altre persone invitate dal Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico e Culturale, in particolare, ha il compito di:

- studiare, concepire, ovvero coadiuvare, con funzione consultiva, le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
- collaborare alla definizione della mission della Fondazione;
- esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Attese le finalità e la natura giuridica della Fondazione, la carica di componente del Comitato Scientifico e Culturale è essenzialmente gratuita; i relativi membri possono percepire solo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

## **Art.27**

### **Consiglio dei Fondatori**

Il Consiglio dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'Ente ed al raggiungimento dei suoi scopi.

E' costituito dai Fondatori, nonché dai soggetti che sono nominati tali ai sensi dell'art.15.

Elegge al suo interno un Presidente.

Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno un terzo dei membri.

Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori del Consiglio dei Fondatori. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da lui designata.

Nel caso di impossibilità ad intervenire al Consiglio dei Fondatori, ciascun membro può delegare, mediante procura scritta, un altro membro od un proprio sostituto all'interno dello stesso Ente od Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.

I membri del Consiglio di Gestione hanno facoltà di assistere senza diritto di voto alle adunanze del Consiglio dei Fondatori.

Il Consiglio dei Fondatori formula pareri e proposte sulle attività, sui programmi e sugli obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Delle adunanze del Consiglio, che si svolgono senza particolari formalità, è redatto apposito verbale, sottoscritto da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che assume le vesti di segretario.

Attese le finalità e la natura giuridica della Fondazione, la carica di membro del Consiglio di Fondatori è assolutamente gratuita e non dà diritto alla percezione di alcun compenso per l'attività svolta, né al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

#### **Art.28**

##### **Assemblea di Partecipazione**

L'Assemblea di Partecipazione é costituita dagli aderenti e dai sostenitori, e si riunisce almeno una volta all'anno.

Essa é validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivi e preventivi. L'Assemblea é presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata in un periodo non recante pregiudizio all'attività della Fondazione medesima.

Attese le finalità e la natura giuridica della Fondazione, la carica di membro dell'Assemblea di Partecipazione è assolutamente gratuita e non dà diritto alla percezione di alcun compenso per l'attività svolta, né al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del proprio ufficio.

#### **Art.29**

##### **Organismi preposti alla pianificazione ed alla gestione degli eventi biennali**

La pianificazione e la gestione degli eventi biennali di cui all'art.6 del presente Statuto sono affidate ai seguenti organismi, tutti nominati dal Presidente della Fondazione, su proposta del Comitato Scientifico e Culturale:

- Presidente onorario;
- Comitato di Programma;
- Presidente del Comitato di Programma.

Il Presidente onorario ha la rappresentanza culturale e scientifica degli eventi biennali nei confronti della società civile e delle istituzioni e ne presiede i lavori.

Il Comitato di Programma definisce, nel dettaglio, le linee di sviluppo delle attività oggetto degli eventi biennali.

Il Presidente del Comitato di Programma presiede il Comitato medesimo, ne coordina le attività e detta le direttive ispiratrici degli eventi pianificati.

Il Consiglio di Gestione approva tutti gli atti adottati dai menzionati organismi.

#### **Art.30**

##### **Spazi espositivi**

La Fondazione può disporre, per lo svolgimento delle proprie iniziative, degli spazi messi a disposizione, in occasione degli eventi espositivi concordati, dai Fondatori, dai Partecipanti e da Soggetti pubblici e privati che intendano collaborare con la Fondazione, nonché di ulteriori locations all'uopo individuate. I suddetti immobili sono messi a disposizione dagli Enti e dai Soggetti Proprietari con apposito successivo atto convenzionale. Sono, in ogni caso, a carico della Fondazione le spese relative alla gestione degli eventi espositivi realizzati, fatti salvi diversi espliciti accordi.

Il programma delle attività espositive viene comunicato, non appena approvato dal Consiglio di Gestione, agli Enti ed ai Soggetti proprietari degli spazi espositivi; l'indicazione dei periodi nei quali gli ambienti sono utilizzati deve tenere conto dei tempi occorrenti per l'allestimento e per il disallestimento delle mostre. Al di fuori di tali periodi, è facoltà degli Enti Proprietari organizzare direttamente eventi espositivi o culturali in detti spazi; qualora essi intendano promuovere tali iniziative con il logo "Centro Studi- Provincia di Benevento", devono richiedere apposita autorizzazione al Consiglio di Gestione.

#### **Art.31**

##### **Regolamenti interni**

Per disciplinare l'organizzazione, per definire le strutture operative e per dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può adottare uno o più regolamenti interni, proposti dal Presidente ed approvati dal Consiglio di Gestione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle Persone Giuridiche e/o Fisiche che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione medesima.

#### **Art.32**

##### **Scioglimento**

La Fondazione si scioglie:

- 1) per volontà dei primi Fondatori;
- 2) per decisione del Consiglio di Gestione, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
  - impossibilità di perseguire lo scopo per il quale la Fondazione è stata costituita;
  - sussistenza di perdite patrimoniali di eccezionale gravità;
  - riscontro del verificarsi di gravi e ripetute violazioni della legge e dello statuto;
  - avveramento della condizione risolutiva prevista dal successivo art.35;
  - ricorrenza di una delle fattispecie di scioglimento contemplate dalla normativa vigente.

Nel caso di liquidazione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Gestione nomina uno o più liquidatori che possono essere scelti tra i componenti uscenti del Consiglio stesso; i beni mobili donati o conferiti a qualunque titolo dai Fondatori sono restituiti agli stessi, mentre il patrimonio residuo è devoluto alla Provincia di Benevento o ad altri Enti, indicati dai Fondatori, che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità. Diversamente provvede l'autorità competente in materia.

Durante la fase di liquidazione, le attività del Consiglio di Gestione, in quanto compatibili, sono svolte dal liquidatore, o dai liquidatori. In caso di organo collettivo, questo provvede alla nomina di un rappresentante legale.

#### **Art.33**

##### **Vigilanza**

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione, ai sensi dell'art.25 cod.civ..

#### **Art.34**

##### **Clausola di rinvio**

L'attività della Fondazione è regolata dai principi ispiratori fissati nell'atto di costituzione, nonché dal presente statuto e dai regolamenti interni.

In mancanza di specifiche norme si applicano le disposizioni del vigente codice civile.

#### **Art.35**

##### **Condizione risolutiva**

La Fondazione si scioglie automaticamente, qualora futuri interventi legislativi in materia di riduzione, accorpamento e riordino degli Enti pubblici prevedano una devoluzione dei beni di proprietà di tali enti non compatibile con la conservazione, da parte degli stessi, della destinazione alle finalità perseguite dalla Fondazione medesima o dettino disposizioni normative impeditive del mantenimento, in capo ai citati Enti, della titolarità di partecipazioni in agenzie, istituzioni od organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica.

#### **Art.36**

##### **Compatibilità normative**

Le disposizioni contenute nel presente statuto non contrastano con il sistema normativo vigente in materia di funzioni degli Enti locali.



Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
- Prof. Ing. Amelio Cimitile -

Il Segretario Generale Reggente

(Dessa Irma Di Donato)

N. 1835

Registro Pubblicazione

04 LUG. 2014

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data \_\_\_\_\_ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Palazzo VOLO)

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr. Franco Narbone

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO

Copia per

SETTORE Direttore Generale il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE Affari Legali il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
SETTORE Affari Generali il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
Revisori dei Conti il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_